

25/161/CU04/C5-C11

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2018/2001, IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 E LA DIRETTIVA N. 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO (UE)

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 04) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti raccomandazioni:

All'art.5, comma 4. Proposta additiva

dopo le parole "dell'ente territoriale interessato", sono aggiunte le seguenti parole: "**o degli operatori di settore o delle organizzazioni di categoria rappresentative del comparto**" [...].

Motivazione: L'attuale riferimento, limitato all'"ente territoriale interessato", potrebbe causare disfunzioni nella filiera, in ragione della sua effettiva e piena funzionalità; la modifica proposta ha l'obiettivo di evitare che il materiale possa essere abbandonato, disperso, non valorizzato per la non corretta e/o tempestiva finalizzazione delle interlocuzioni tra i soggetti istituzionali individuati. Si propone, quindi, che le istanze motivate possano pervenire anche dal mondo delle imprese (operatori economici e/o associazioni di categoria) e che tali istanze siano sufficienti per garantire presso il MASAF un iter snello e con tempistica di conclusione breve e certa.

All'art. 5, comma 4. Proposta additiva e parzialmente ablativa

-Dopo il comma 4, si chiede l'inserimento del comma 4-bis, così come di seguito:

“Nei casi in cui l’industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e che questa circostanza sia asseverata dal competente ente locale di gestione forestale, nel caso in cui la biomassa legnosa provenga da esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati si deroga dal principio dell’uso a cascata per l’impiego della biomassa stessa a fini energetici.”

-Si propone inoltre l’eliminazione della lett. b) comma 4

b) esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati;

Motivazione: si chiede l’aggiunta del comma 4-bis in quanto questi eventi naturali sono documentati e pertanto questo costituisce una motivazione già sufficiente per la deroga. Si chiede altresì la cancellazione della lettera b per ovvi motivi

All’art. 17, lett.n. Proposta additiva

Si chiede di inserire il termine di 180 giorni, così come di seguito:

“Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]”

Motivazione: Il comma che viene sostituito prevedeva una scadenza per l’aggiornamento del decreto che nella nuova formulazione non è prevista. Viste gli obblighi legati alla certificazione i decreti legati ai sistemi di certificazione semplificati devono essere emanati il prima possibile. Si propone entro 180 giorni.

All’art. 26, comma 2. Proposta additiva

Si chiede di modificare il comma 2 come di seguito:

*“Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica **B o superiore.**”*

Motivazione:

la possibilità di utilizzare dispositivi per la produzione di calore con effetto joule deve essere riservata ad edifici a ridotto consumo energetico. L'emendamento mira a permettere che questo sia possibile negli edifici con fabbisogno energetico pari o inferiore a quello di classe B. Dato che la classe energetica sale al diminuire del fabbisogno energetico, si chiede di inserire "o superiore" per comprendere anche quello di classe A

All'art. 34, comma 1-ter. Proposta parzialmente ablativa

Si chiede di riformulare il periodo come segue:

“1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti.[...]”

Motivazione: Si ritiene inopportuno inserire una nuova certificazione per i progettisti.

All'art. 35, comma 1, lett.a). Proposta parzialmente ablativa

Si chiede di eliminare il riferimento ai progettisti e riformulare la lett.a) come segue:

- a) alla rubrica, le parole: “Certificazione degli installatori” sono sostituite dalle seguenti:
“Formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili”;

Motivazione: Si ritiene inopportuno inserire una nuova certificazione per i progettisti

All'art. 35, comma 1, lett.d). Proposta parzialmente ablativa

Si chiede di modificare il periodo e riformulare come segue:

d)dopo il punto 1. sono inseriti i seguenti: “1-bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono redatti in modo da risultare chiaramente definiti e facilmente identificabili, al fine di garantirne la comprensione e l'utilizzo da parte dei lavoratori e dei professionisti che ne facciano richiesta.

Motivazione: Si ritiene pleonastico che i certificati debbano essere comprensibili.

Roma, 18 dicembre 2025